



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
8^ Seduta
Mercoledì 13 aprile 2022

Deliberazione n. 65 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005
(Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle
aree del demanio marittimo)

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 21, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 15 aprile 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 65 del 13 aprile 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONI AGLI ARTICOLI 14 E 27 DELLA L R. 17/2005
(NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI
AMMINISTRATIVE SULLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 aprile 2022.

Reggio Calabria, 15 aprile 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta cagionando effetti socio-economici negativi sul territorio calabrese a carico delle PMI e, tra queste, alle imprese balneari. In considerazione dell'imminente avvio della stagione balneare 2022, che inevitabilmente sarà caratterizzata ancora dalla presenza del virus Covid-19, e attesa la rilevanza economica che tale settore produttivo assume nell'ambito del tessuto economico calabrese, anche in considerazione della vocazione turistica territoriale, è opportuno contemperare i principi dell'uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione con le esigenze delle attività turistico-ricreative, anche alla luce delle prescritte misure di prevenzione igienico sanitarie.

Come per gli anni precedenti, diminuendo la percentuale di spiaggia libera e affidandone una percentuale maggiore alla vigilanza degli stabilimenti balneari, viene garantito un più scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione sanitaria quali il distanziamento, le misure igieniche, ecc.

Pertanto, con la presente legge si ritiene opportuno, anche in coerenza con gli indirizzi nazionali, che le medesime disposizioni - scadute al termine della stagione balneare 2021 in considerazione del loro carattere transitorio ed eccezionale - siano riproposte anche per la stagione balneare 2022.

Le suddette disposizioni, trattandosi di semplici modifiche temporanee della norma, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. Il testo si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 introduce la proroga all'articolo 14 della l.r. 17/2005, che sarà fissata alla stagione balneare 2022.

L'articolo 2 introduce la proroga all'articolo 27 della l.r. 17/2005, che sarà fissata alla stagione balneare 2022.

L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale del presente intervento normativo.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis).

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, atteso che sono finalizzate a prorogare il termine di cui agli articoli 14 e 27 della legge regionale n. 17/2005 anche per la stagione balneare 2022.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Norma ordinamentale che prevede la proroga del termine di cui all'art. 14 della l.r. 17/2005 anche per la stagione balneare 2022. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
2	Norma ordinamentale che prevede la proroga del termine di cui all'art. 27 della l.r. 17/2005 anche per la stagione balneare 2022. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
3	Prevede l'invarianza finanziaria della presente legge, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.	//	//	0,00 €
4	Dispone l'entrata in vigore anticipata delle legge.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 17/2005)

1. All'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3 della lettera b) del comma 2, le parole: "la stagione balneare 2021" sono sostituite dalle seguenti: "le stagioni balneari 2021 e 2022";

b) al comma 3-bis le parole: "la stagione balneare 2021" sono sostituite dalle seguenti: "le stagioni balneari 2021 e 2022".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 17/2005)

1. All'articolo 27 della l.r. 17/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: "la stagione balneare 2021" sono sostituite dalle seguenti: "le stagioni balneari 2021 e 2022";

b) al comma 7, le parole: "la stagione balneare 2021" sono sostituite dalle seguenti: "le stagioni balneari 2021 e 2022";

c) al comma 8, le parole: "la stagione balneare 2021" sono sostituite dalle seguenti: "le stagioni balneari 2021 e 2022".

Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.